

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
Della “FISM – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DI
REGGIO EMILIA”

APPROVATO CON ASSEMBLEA SOCI DEL 24 MAGGIO 2018

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	2
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA.....	2
Articolo 2 (Contenuto dell’avviso di convocazione).....	2
Articolo 3 (Luogo e tempo dell’adunanza)	2
Articolo 4 (Pubblicità dell’avviso di convocazione)	3
CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA.....	3
Articolo 5 (Deleghe di voto).....	3
CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA	3
Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)	3
Articolo 7 (Verifica degli intervenuti).....	4
Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)	4
Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo).....	5
Articolo 10 (Apertura dei lavori).....	5
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	6
Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare).....	6
Articolo 12 (Discussione).....	6
Articolo 13 (Registrazione audio video).....	7
CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI.....	7
Articolo 14 (Operazioni preparatorie).....	7
Articolo 15 (Organizzazione della votazione).....	7
Articolo 16 (Diritto di candidarsi).....	8
Articolo 17 (Presentazione delle candidature).....	8
Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati).....	9
Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore o Revisore)	9
Articolo 20 (Modalità di votazione).....	10
CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	11
Articolo 21 (Scrutinio).....	11
Articolo 22 (Proclamazione).....	12
CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI..	12
Articolo 23 (Chiusura dei lavori)	13
Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)	13
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Articolo 25 (Modificazioni del regolamento).....	13
Articolo 26 (Pubblicità del regolamento)	13

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 (Ambito di

applicazione)

1. Lo svolgimento dei lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della associazione **“FISM – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DI REGGIO EMILIA”** con sede in Reggio Emilia è disciplinato dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente regolamento, e per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né accettare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
3. L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci in cui si eleggono le cariche sociali dovrà essere spedito ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. Il consiglio direttivo dispone l'invio dell'avviso di convocazione ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, compilate in ogni loro parte compreso il nome del delegato e riportare la firma in originale.

Sono ammesse, altresì, deleghe redatte nelle forme di cui al primo comma ed inviate al delegato tramite posta elettronica o fax.

Gli associati possono essere rappresentati dal legale rappresentante o da altro associato, con delega scritta; non è ammessa più di una delega per persona.

Nel caso che un Legale rappresentante rappresenti più Scuole dell'Infanzia questi porterà tanti voti quante sono le Scuole dell'Infanzia che legalmente rappresenta, più l'eventuale delega. Ogni delega rappresenta tanti voti quanti solo le scuole rappresentate dal delegante. La delega si esaurisce con la assemblea per la quale è stata adottata.

Non sono ammesse deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo in carica e/o del Revisore legale.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto i soci, per sé e per i soci rappresentati, nonché gli altri eventuali titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione in base alla vigente normativa di legge o dello statuto sociale e secondo il presente regolamento che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano in regola con il versamento della quota sociale relativa all'anno solare che precede quello nel quale si svolge l'assemblea.
2. Possono intervenire altresì il revisore legale, il commercialista della Associazione.
3. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio all'ingresso del luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art.6 , comma 1, devono esibire al personale incaricato dalla associazione, all'accesso della sede assembleare un documento di identificazione personale.

In caso di intervento per rappresentanza legale o per conferimento di mandato, tale documentazione dev'essere integrata da documento idoneo che comprovi:

- la rappresentanza legale o per delega del socio persona giuridica, associazione o ente;
- la delega di rappresentanza rilasciata dal socio ad altro socio conformemente alle previsioni dello statuto sociale;
- ogni eventuale ulteriore documentazione come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

3. La documentazione di cui al precedente comma n.2 di questo articolo, è ritirata dagli incaricati della associazione contro il rilascio di idoneo contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari. Il contrassegno di avvenuta registrazione è valido ai fini del controllo e, quindi deve essere esibito a richiesta.

L'incaricato deve annotare in un apposito documento, tenuto eventualmente anche su supporto informatico, l'ingresso di ciascun socio.

4. Coloro che pur non essendo soci, partecipano o assistono all'Assemblea ai sensi del precedente art. 6, comma 3 di questo regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati della associazione all'accesso della sede assembleare.

5. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea, coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dal vicepresidente del Consiglio direttivo, dal revisore legale e/o da notaio e/o da legali di Sua fiducia.

Le determinazioni del presidente sono esecutive.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi dell'art. 12 dello statuto o, in caso di sua assenza, dal vice presidente del Consiglio Direttivo ed in caso anche di sua assenza da persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona più anziana in sala.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione;

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. Il presidente nomina il segretario verbalizzante, se diverso dal notaio presente. Nel caso siano previste votazioni, l'Assemblea nomina due scrutatori.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio direttivo illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola agli amministratori, al revisore legale e a coloro che sono legittimati a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina l'ordine e la durata degli interventi, che di regola non saranno superiori a 5 minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Coloro che hanno chiesto la parola hanno la facoltà di replica, per la quale il presidente, con rinvio a quanto stabilito al precedente comma 3 di questo articolo, concederà un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti per ciascun oratore.

5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi, il presidente può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento;
- previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- quando l'oratore si pronuncii o si comporti in modo sconveniente e ingiurioso;
- quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza.

6. Qualora uno o più soci impediscano ad altri soci la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine ed all'osservanza di questo regolamento. Ove tal ammonizione risulti vana, il presidente, previa consultazione con il revisore legale presente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai locali assembleari per parte o per tutta la fase della discussione.

7. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso

argomento.

8. Esaurita la trattazione, gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 13 (Registrazione audio/video)

1. Il presidente può disporre la ripresa audio/video nella sede assembleare per la trasmissione / proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto ai lavori assembleari che per la redazione del verbale.
2. Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8. e 12 , comma 6.
2. I provvedimenti di cui al precedente art.12, commi 5 e 6 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Articolo 15 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio direttivo e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio direttivo, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, per alzata di mano, con controprova. Quando si tratti di questioni concernenti persone, la votazione dovrà avvenire per scheda segreta.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 16 (Diritto di candidarsi)

1. Ad ogni rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio direttivo uscente può presentare all'Assemblea dei Soci una lista di candidati per l'elezione:
 - del Consiglio direttivo, di otto componenti come previsto dall'art.14 dello statuto;
 - del Revisore Legale, individuando n. 1 candidato a Revisore Effettivo, e n. 1 candidato a Sindaco Supplente;
2. Rimane ferma in capo ai soci la possibilità di avanzare candidature o autocandidature.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura o autocandidatura, deve essere presentata mediante l'utilizzo dell'apposito modello (allegato A) e trasmessa personalmente o consegnata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec) e deve pervenire presso la sede sociale entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario, antecedente a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche sociali e, se sabato o festivo, entro il primo giorno feriale successivo.
2. Il modulo di presentazione della candidatura deve essere regolarmente sottoscritto in originale e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; allegando apposito curriculum con indicato titoli, competenza ed esperienza in materie pedagogico-didattiche o di gestione amministrativa di istituzioni scolastiche, o in materie fiscali, del lavoro, giuridiche ecc

- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione ed il relativo impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- c) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre associazioni;
- d) di non avere contenzioso o altro conflitto legale in corso con l'associazione, nonché condividere i principi dell'ispirazione cristiana della FISM.
3. La Segreteria Fism di RE, assieme al Presidente del Consiglio direttivo e a due componenti del consiglio direttivo stesso preventivamente nominati dal Consiglio stesso, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e redige la lista dei candidati.
4. l'eventuale non ammissione della candidatura viene comunicata per iscritto e motivata. la decisione è inappellabile.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è consultabile presso la sede sociale, inoltre sarà resa nota ai Soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea mediante invio per posta elettronica a tutte le scuole associate e pubblicata sul sito internet della Fism di RE.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come Amministratore o Revisore)

1. Possono essere candidate alla carica di amministratore:
- i soci intendendosi per tali i legali rappresentanti delle scuole associate, o loro delegati alla nomina, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità richiesti dalla legge e dallo statuto;
 - qualsiasi persona fisica anche non socia per quanto riguarda i componenti competenti in gestione / amministrazione / materie fiscali / materie di consulenza del lavoro, con esperienza e/o competenza in ambito pedagogico e per la carica di Revisore dei Conti, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, richiesti dalla legge e dallo statuto;

I candidati all'incarico di "Revisore dei Conti" devono possedere i requisiti professionali previsti dalle norme di legge.

Articolo 20 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio direttivo e del revisore legale avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

3. Il socio, appena prima di votare, riceve un numero di schede elettorali, predisposte dalla associazione, pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi dell'art. 7.

4. La scheda di votazione verrà redatta suddividendo in colonne i nominativi dei candidati con trascrizione in ordine alfabetico degli stessi, suddivisi in tre gruppi come previsto dall'art. 14 dello statuto e cioè:

- i cinque candidati legali rappresentanti o loro delegati alla carica, dei soci Fism RE:
- i due candidati competenti in gestione / amministrazione / materie fiscali / materie di consulenza del lavoro,
- il candidato con esperienza e/o competenza in ambito pedagogico.
- Il Revisore Contabile

Nella prima colonna a partire da sinistra verranno indicati i candidati eventualmente proposti dal Consiglio direttivo uscente, quindi nella colonna centrale, i nominativi relativi alle altre candidature.

Accanto a ciascun nominativo prestampato dovrà essere riportata una riga in bianco per consentire ai soci di indicare altri nominativi di proprio gradimento.

6. Ove il Socio intendesse votare solo alcuni dei candidati presenti nella scheda elettorale, dovrà manifestare tale intenzione barrando la casella predisposta a fianco di ciascun candidato che intende votare e, nel caso, indicare un diverso candidato nell'apposito spazio in bianco predisposto per ogni gruppo previsto dall'art.14 dello statuto con i limiti quantitativi del singolo gruppo.

E' comunque valida la scheda nella quale, dopo aver barrato i quadratini accanto ai nominativi che si intendono votare, e/o aggiunto nominativi, risultino riportati voti in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere nei singoli gruppi di cui all'art 14 dello Statuto ed 1 Revisore legale effettivo, 1 Revisore legale Supplente.

7. I voti dei settori delle schede elettorali in cui è riportato un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulli.

Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21 (Scrutinio)

1. Per lo svolgimento dell'Assemblea, qualora non si sia deliberato ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, di procedere mediante votazione palese, si applicano alle norme legislative e statutarie le seguenti integrazioni:

- L'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di voto;
- L'Assemblea nomina due o più scrutatori che costituiscono il seggio elettorale, del quale non possono far parte i candidati alle cariche sociali.

2. Il seggio elettorale, costituito ai sensi del precedente articolo è tenuto a:

- predisporre l'urna per il deposito delle schede di voto;
- autenticare le schede di votazione da consegnare ai soci per le elezioni;
- assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
- effettuare, a votazione ultimata, lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

3. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

4. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

5. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

6.

Articolo 22 (Proclamazione)

- 1 Fatto lo scrutinio, si intenderanno eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, salvo verifica da parte del Consiglio Direttivo uscente, dei curriculum vitae e delle competenze degli eletti se non effettuata prima delle votazioni. Nel caso in cui vi sia parità di voti tra due candidati si intenderà eletto quello più anziano in età.
- 2 Il presidente, al termine dello scrutinio legge il verbale del collegio degli scrutatori e proclama il risultato della votazione.
- 3 Il presidente uscente della FISM di RE (o in caso di indisponibilità il Vice presidente uscente ed in caso di indisponibilità anche dello stesso da parte del consigliere uscente più anziano d'età) comunica la nomina ai nuovi consiglieri entro dieci giorni dalla data dell'assemblea e convoca contestualmente la riunione di insediamento, che deve avvenire entro e non oltre un mese dalla data dell'assemblea di elezione.

- 4 Nella riunione di insediamento deve essere invitato ad intervenire anche il Consigliere di nomina del Vescovo.
- 5 La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare per iscritto alla associazione l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di nomina ai sensi del comma 3 precedente; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti ed in tal caso il Presidente uscente o chi per esso ai sensi del comma 3 precedente, comunica entro i successivi tre giorni la nomina al primo dei non eletti.
- 6 Nella prima riunione di insediamento, che sarà presieduta dal membro più anziano Eletto, i nuovi consiglieri procedono alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del segretario della associazione
Fino a tale data di insediamento resta in carica il Consiglio direttivo uscente il quale potrà deliberare solo per gli affari urgenti e per l'amministrazione ordinaria.
- 7 E' auspicabile, che nella riunione di insediamento il Presidente uscente sia presente, senza diritto di voto, per il passaggio di consegne al nuovo Presidente eletto.
- 8 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto Sociale ed alle norme di legge nonché, per eventuali aspetti applicativi, a specifiche delibere del Consiglio direttivo.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 23 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea il presidente si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 26 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della associazione.

2 Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento.

Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2018.

La presidente dell'Assemblea: Dott.ssa Rompianesi Sandra

La segretaria dell'Assemblea: Rag. Elisa Grisendi